

NEO-BREVIA n. 05 - 2026
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS - PORTALE UNICO ISEE: NUOVA FUNZIONALITÀ TEMPORANEA PER CONSULTARE IL VALORE DELL'ISEE da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il **messaggio n. 213 del 22 gennaio 2026**, facendo seguito alle indicazioni contenute nel paragrafo 4 del [messaggio n. 102/2026](#), comunica che il “Portale unico ISEE” è stato implementato, temporaneamente, con una nuova funzionalità per consultare il valore dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.

La funzione di consultazione è raggiungibile nel sito istituzionale www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS ed eIDAS), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Portale unico ISEE” > “Utilizza lo strumento” > “Dichiarazione ISEE” > “Consultazione e Gestione” > “Dichiarazioni e storico”.

Il valore dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione è consultabile tramite il *link* “Vai alla pagina ISEE Specifiche Prestazioni” o, utilizzando l'icona a forma di lente “Cerca le tue dichiarazioni” posta in alto a destra della pagina “Portale unico ISEE”.

A seguito dell'approvazione del nuovo modello di attestazione ISEE da effettuare – ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente” – con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, l'Istituto aggiornerà automaticamente l'attestazione ISEE di tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 con il valore dell'ISEE per prestazioni familiari e per l'inclusione e chiuderà contestualmente la funzione di consultazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.213 del 22.01.2026 (documento 021)

INPS: ASSEGNO UNICO E BONUS NIDO - VALIDO IL PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026](#), informa che, a seguito di una recente evoluzione giurisprudenziale, l'Istituto ha rivisto le proprie disposizioni in materia di prestazioni familiari per i cittadini extracomunitari. I titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione

potranno ora accedere all'[Assegno unico e universale per i figli a carico](#) (AUU) e al [Bonus asilo nido](#).

Le sentenze dei tribunali di Trento, Torino e Monza hanno censurato come discriminatoria l'esclusione dei titolari di questo tipo di permesso dalla platea dei beneficiari. I giudici hanno ordinato all'Istituto di modificare le proprie circolari e di riesaminare tutti i provvedimenti di rigetto.

Le nuove domande verranno accettate se si rispettano i requisiti. Le domande già inviate saranno riesaminate dagli uffici competenti. Se la domanda è stata respinta, è possibile presentare una richiesta di revisione.

Le prestazioni saranno liquidate con riserva di ripetizione, in attesa dell'esito definitivo dei giudizi di Cassazione ancora pendenti e di eventuali evoluzioni normative.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.205 del 22.01.2026 (documento 022)

AGENZIA ENTRATE: AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - CHIARIMENTI da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 14/E del 21 gennaio 2026](#), ha fornito un chiarimento circa la correttezza fiscale di una nuova car policy ("*Car Flexi*") rivolta a manager, che prevede l'assegnazione di auto in uso promiscuo a basse emissioni. Il modello stabilisce che il dipendente sostenga l'intero costo dell'auto, tramite una trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit e tramite la riduzione della retribuzione variabile, calcolata tenendo conto del residuo onere a carico dell'azienda.

Con l'interpello, la società ha domandato se tale meccanismo sia conforme all'art. 51, comma 1, del TUIR e non violi le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli obblighi del sostituto d'imposta.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 51, comma 1, del TUIR, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente *«tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»*. La predetta disposizione sancisce il c.d. "*principio di onnicomprensività*" del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il successivo comma 3 dispone che *«Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9»* del medesimo TUIR.

Come chiarito nella circolare 23 dicembre 1997, n. 326 al paragrafo 2.3, il citato comma 3 dell'articolo 51 individua nel valore normale di cui all'articolo 9 del Tuir, il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente.

Per quanto di interesse in questa sede, si rileva che il successivo comma 4, lettera a), della disposizione in esame, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei *fringe benefit*, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del *quantum* da assoggettare a tassazione.

La citata lettera *a*), così come modificata dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che «*per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plugin*».

In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella citata circolare n. 326 del 1997, al paragrafo 2.3.2.1, è stato chiarito che «*se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore*» (cfr. anche circolare 19 gennaio 2007, n.1, paragrafo 17.1).

La disposizione contenuta nell'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione «*al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente*», deve intendersi riferita, come si evince dalla citata circolare n. 326 del 1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Con riferimento al caso di specie, l'*Istante* intende chiedere ai collaboratori che aderiscono all'offerta "Car Flexi" di partecipare interamente all'onere sostenuto dall'azienda per l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo.

In particolare, dalla tabella rappresentata nell'istanza contenente un esempio numerico si evince che la partecipazione del collaboratore all'onere sostenuto dalla *Società* avviene mediante una «*trattenuta auto mensile*», che nell'arco temporale di dodici mesi è pari al totale del valore convenzionale del *fringe benefit*, determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR.

L'*Istante* intende, inoltre, trattenere la differenza tra il costo totale sostenuto dalla *Società* (canone annuo del noleggio) e l'importo corrisposto tramite trattenuta mensile dal collaboratore (pari al valore convenzionale del *fringe benefit*), dalla retribuzione variabile "lorda" del collaboratore, determinando così la «*retribuzione variabile percepita*» dal collaboratore da assoggettare a tassazione.

Tanto premesso, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamate, si ritiene che il collaboratore possa concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla *Società* per l'assegnazione dell'autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del *fringe benefit* attraverso una trattenuta mensile, nell'arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del *fringe benefit* determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR.

Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'*Istante*, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla *Società* dovranno essere trattenute dall'importo "netto" della retribuzione variabile, in quanto il valore del *fringe benefit* eccedente il valore determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.

COMUNICATO INPS

Roma 22/01/2026

MONITORAGGIO FLUSSI DI PENSIONAMENTO NEL 2024 E NEL 2025

È stato pubblicato oggi l'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle pensioni con decorrenza nel 2024 e nel 2025, con rilevazione al 2 gennaio 2026

(<https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici/66> per i dati navigabili;
<https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei---mfp.html> per i report cartacei).

Si riportano di seguito i dati riguardanti le principali gestioni amministrate dall'Inps, rimandando alle tabelle dell'osservatorio per quanto riguarda le singole gestioni.

Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2024 è stato di 901.152 per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.218 euro. Le pensioni con decorrenza nel 2025 sono state 831.285, per un importo medio di 1.229 euro. Tali valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità e ai superstiti delle gestioni considerate. Sono compresi anche gli assegni sociali.

Si precisa che, in tale rilevazione, aggiornata al 2 gennaio 2026, le pensioni con decorrenza nel 2024 comprendono anche quelle liquidate successivamente al 2024 ma con decorrenza anteriore. Le pensioni con decorrenza nel 2025, invece, includono esclusivamente quelle liquidate fino al 2 gennaio 2026.

Pertanto, nel confronto tra il numero delle pensioni decorrenti nel 2024 e quello delle pensioni decorrenti nel 2025, occorre tenere conto di tale differenza di perimetro informativo.

In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2024 sono state: 276.603 pensioni di vecchiaia, 225.046 pensioni anticipate, 62.400 pensioni di invalidità e 238.832 pensioni ai superstiti.

Nel 2025 sono state: 267.332 vecchiaia, 202.708 anticipate, 53.601 invalidità e 210.863 superstiti.

Analizzando le singole gestioni, il FPLD ha totalizzato 361.364 pensioni nel 2024 e 328.441 nel 2025; seguono la gestione dipendenti pubblici con rispettivamente 128.907 e 114.181, artigiani (88.319 e 83.098), commercianti (77.161 e 73.703), parasubordinati (48.841 e 48.019) e coltivatori diretti, coloni e mezzadri (34.072 e 29.909).

Gli assegni sociali sono stati 98.271 nel 2024 e 96.781 nel 2025.

Roma, 21 gennaio 2026

INPS: NEL 2025 OCCUPAZIONE STABILE E SEGNALI POSITIVI PER DONNE, GIOVANI E LAVORATORI SENIOR

Il mercato del lavoro italiano nel 2025 restituisce un quadro complessivamente incoraggiante.

I tassi di occupazione si mantengono elevati, attorno al 63 per cento, mentre la disoccupazione resta su livelli contenuti, in linea con quanto osservato nel 2024.

Persistono differenze territoriali e di genere, ma il Rapporto Annuale INPS evidenzia un progressivo riavvicinamento, con miglioramenti significativi soprattutto per le donne e per i giovani.

Nel 2024 gli assicurati INPS superano i 27 milioni, con un incremento di circa 400 mila unità rispetto al 2023.

Le crescite più marcate riguardano le lavoratrici, che registrano un aumento del 6,7 per cento, e gli under 34, in crescita dell'11,2 per cento.

L'ultimo Osservatorio sul Mercato del Lavoro conferma la tendenza: a settembre 2025 il saldo annualizzato delle posizioni del settore privato è positivo per oltre 357 mila rapporti, l'89 per cento

dei quali a tempo indeterminato.

L'intensità del lavoro si mantiene stabile.

I dati sono stati presentati oggi a Roma, presso Confindustria, in occasione della disseminazione del XXIV Rapporto Annuale INPS, al quale hanno partecipato: Lucia Aleotti, Vicepresidente Confindustria per il Centro Studi, Gianfranco Santoro, Direttore centrale Studi e Ricerche INPS, Alessandro Fontana, Direttore Centro Studi Confindustria, Maurizio Marchesini, Vicepresidente Confindustria per il Lavoro.

A concludere la presentazione l'intervento del Presidente dell'INPS Gabriele Fava, che ha sottolineato il ruolo strategico del Rapporto come strumento di lettura e di responsabilità condivisa: "Non siamo di fronte a un semplice insieme di numeri. Siamo di fronte a una mappa che indica la direzione del sistema produttivo e il modo in cui questa si riflette sul sistema previdenziale. Il lavoro cambia con rapidità e pretende competenze adeguate. La tenuta della previdenza dipende dalla capacità di rafforzare un sistema produttivo competitivo, innovativo e capace di formare talento. L'INPS sta potenziando gli strumenti a disposizione delle imprese, rendendo più tempestivi i dati e più affidabili i servizi digitali".

Secondo il Presidente: "Prevedere i problemi è più efficace che inseguirli. Un sistema che individua le criticità prima che diventino crisi è più efficiente, più organico e più capace di proteggere il tessuto produttivo. Serve una nuova alleanza con le imprese. La sostenibilità previdenziale nasce dall'occupabilità, non dall'assistenza, e riguarda tutti. Imprese e Istituto condividono una stessa responsabilità nei confronti del futuro produttivo del Paese. La sfida non è attendere il cambiamento, ma governarlo con serietà e visione".

ONAOSI

Bandi e modulistica riservati agli Assistiti

Publicazione	Descrizione	Scadenza
23/01/2026	NYC Leadership Summer School 2026	12/02/2026 12:00
14/01/2026	"STUDENT LEADERSHIP BOOTCAMP WARSAW"	12/02/2026 12:00
13/01/2026	Richiesta detrazioni d'imposta anno 2026 soggetti assistiti	02/02/2026
09/01/2026	Lugano Intercultural Connection - Becoming Globally Fluent	02/02/2026 12:00
19/12/2025	Bando per la partecipazione al programma Start & Go Abroad 2025/2026	20/01/2026
19/12/2025	Bando per la partecipazione al progetto ONAOSI - University of Chicago	26/01/2026 13:00

Bandi e modulistica riservati agli ospiti non Assistiti

Publicazione	Descrizione	Scadenza
23/01/2026	NYC Leadership Summer School 2026	12/02/2026 12:00
14/01/2026	"STUDENT LEADERSHIP BOOTCAMP WARSAW"	12/02/2026 12:00
09/01/2026	Lugano Intercultural Connection - Becoming Globally Fluent	02/02/2026 12:00
19/12/2025	Bando per la partecipazione al programma Start & Go Abroad 2025/2026	20/01/2026 13:00
19/12/2025	Bando per la partecipazione al progetto ONAOSI - University of Chicago	26/01/2026 13:00

INPS BANDI

➤ Estate INPSieme in Italia e all'estero: pubblicati i bandi 2026

Sono stati pubblicati i **bandi di concorso per il 2026**:

- [Estate INPSieme Italia 2026](#), rivolto ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST;
- [Estate INPSieme Estero 2026](#), rivolto ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e degli iscritti alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

➤ Altri bandi Inps

<https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/welfare-assistenza-e-mutualita/welfare-bandi/welfare-bandi-nuovi.html>

RICONGIUNZIONE DA INPS, BASTA UN MINUTO PER FARE DOMANDA

A ENPAM da Il Giornale della Previdenza Enpam n.2 del 16 gennaio 2026 a cura di Antioco Fois

È sufficiente un minuto, o poco più, per presentare domanda di ricongiunzione a Enpam. Bastano, infatti, pochi clic per fare la richiesta di trasferimento dei contributi versati nella gestione separata Inps e valorizzarli nella cassa di previdenza dei medici e dentisti.

Come mostrato nel video qui sotto, che descrive la procedura passo-passo, innanzitutto bisogna accedere all'[area riservata](#) del sito **Enpam.it**.

Quando è il momento di indicare le date di maturazione dei contributi che si vogliono ricongiungere, non sarà necessario essere precisi, ma si potrà anche inserire una data indicativa. Saranno poi gli uffici Enpam, in sede di istruttoria della richiesta, a verificare con più precisione l'arco temporale in cui sono stati maturati i contributi oggetto della ricongiunzione.

NESSUN IMPEGNO E 60 GIORNI PER DECIDERE

La [domanda di ricongiunzione](#) non è vincolante, ma di carattere “esplorativo”.

Una volta ricevuta la domanda, l'Enpam farà richiesta del prospetto dei contributi all'Inps (e/o agli altri eventuali enti indicati dall'iscritto), che dovrà quindi fornire un riscontro nel più breve tempo possibile.

PER QUALI GESTIONI SI PUÒ FARE?

La domanda può essere presentata per una gestione o anche per più gestioni Enpam alle quali si versano contributi.

L'Enpam risponderà con un'ipotesi, che mette in chiaro costi dell'operazione, benefici economici sulla pensione futura ed effetto di anzianità sulle altre gestioni.

Una volta ricevuta l'ipotesi, l'iscritto avrà poi 60 giorni per valutare l'effettiva convenienza e decidere di procedere o meno.

VALORIZZARE IL PROPRIO CAPITALE

Il primo motivo per fare domanda di ricongiunzione è quello di valorizzare il più possibile i propri contributi versati e avere una pensione più alta. Lo strumento della ricongiunzione permette ora di recuperare anche i contributi che giacciono alla gestione separata Inps, come ad esempio quelli versati durante gli anni di specializzazione (dal 2006 in poi). Portarli in Enpam permette di utilizzarli al meglio per la propria pensione futura.

COGLIERE L'ATTIMO

La recente apertura dell'Inps, dopo anni di dinieghi e contenziosi a cui sono stati costretti molti medici e dentisti, è un invito a cogliere l'occasione il prima possibile, sfruttando appieno le condizioni vigenti, normative ed economiche.

PAGARE DI MENO

La ricongiunzione ha carattere oneroso, cioè generalmente ha un costo. Ma prima si fa e meno costa.

Inoltre, il valore dei contributi che vengono spostati da un ente all'altro potrebbe ridurre il costo dell'operazione, fino a portarlo a zero.

Quindi non perdere tempo è importante, perché prima fai la domanda e meno ti costa la ricongiunzione: se la fai oggi, infatti, i costi eventuali sono bloccati alla data di presentazione dell'istanza.

ITALIA E PENSIONI: EQUILIBRIO FRAGILE, CENTRALE LA SFIDA

DEMOGRAFICA da Il Giornale della Previdenza Enpam n.2 del 16 gennaio 2026 a cura di Giuseppe Cordasco

Il sistema pensionistico italiano, pur mostrando segnali di resistenza, continua a fronteggiare sfide significative. Il rapporto “Itinerari Previdenziali 2026” rassicura sullo stato di salute del sistema, ma evidenzia come, sebbene le entrate contributive siano cresciute nel 2024 grazie all'aumento dell'occupazione e delle retribuzioni, il saldo previdenziale resti in negativo per quasi 26 miliardi di euro.

La spesa previdenziale, che nel 2024 è salita a 286,14 miliardi di euro (+18,7 per cento rispetto al 2023), ha seguito una tendenza crescente, alimentata sia dall'aumento dei pensionati (16,3 milioni) che dalle rivalutazioni delle pensioni (+5,4 per cento).

Il miglioramento del rapporto attivi/pensionati, che ha raggiunto il valore record di 1,4758, è un dato positivo, ma ancora lontano dalla soglia di sicurezza di 1,5, necessaria per la sostenibilità a lungo termine.

CASSE IN TERRITORIO SICURO

La situazione potrebbe migliorare se il rapporto tra attivi e pensionati salisse a 1,6/1,7, ma ciò richiede politiche mirate al lavoro, per incrementare l'occupazione, specialmente tra i lavoratori più anziani.

E proprio a questo proposito risulta interessante il breve, ma significativo passaggio, che il rapporto dedica alle Casse privatizzate dei liberi professionisti, rilevando che proprio potendo contare su un buon rapporto attivi/pensionati, mostrano un saldo positivo per 4,43 miliardi di euro.

Un elemento critico emerso nel Rapporto è invece l'eccessiva commistione tra previdenza e assistenza. Le prestazioni assistenziali, in aumento del 2,3 per cento, pesano sui conti pubblici, con 2,15 milioni di pensioni di vecchiaia integrate al minimo nel 2024.

Questo fenomeno minaccia la sostenibilità finanziaria del sistema, poiché le pensioni assistenziali vengono finanziati con la fiscalità generale, aumentando il deficit.

Sul fronte occupazionale, l'Italia ha visto un aumento del numero di occupati, arrivato a 24,065 milioni nel 2024, con effetti positivi sulle entrate contributive. Tuttavia, la disoccupazione resta alta, e l'occupazione giovanile è particolarmente critica.

L'Italia ha bisogno di politiche più inclusive per favorire la permanenza sul lavoro delle persone anziane, attraverso contratti flessibili e formazione continua per contrastare l'obsolescenza delle competenze.

UN PAESE DI PENSIONATI

Il Rapporto evidenzia anche il rischio che il sistema pensionistico venga messo ulteriormente sotto pressione con l'invecchiamento della popolazione, che raggiungerà il picco entro il 2045.

Sebbene i saldi previdenziali siano ancora sostenibili, l'aumento della spesa pensionistica potrebbe diventare insostenibile se non si interverrà sull'età pensionabile e sull'uso delle pensioni anticipate, che negli ultimi anni sono aumentate grazie a misure come Quota 100, Quota 102 e Quota 103.

Inoltre, il 2024 ha visto un aumento significativo delle decontribuzioni, che hanno comportato una spesa di 43 miliardi di euro, trasferiti dallo Stato all'Inps.

Se nel breve periodo queste misure possono stimolare l'occupazione, a lungo termine rappresentano un peso per i conti pubblici, come dimostra la storia passata delle agevolazioni fiscali.

Secondo il Rapporto, le decontribuzioni generano un "debito occulto" che rischia di gravare sulle finanze pubbliche nei prossimi anni.

In conclusione, il sistema pensionistico italiano non è a rischio di collasso immediato, ma la sua sostenibilità a lungo termine dipenderà dalla capacità di adottare politiche economiche più equilibrate e mirate.

Un aumento del rapporto attivi/pensionati, la revisione delle politiche previdenziali e la promozione dell'occupazione senior sono passi necessari per garantire la stabilità del sistema, che si trova a fronteggiare la più grande sfida demografica della sua storia.

VIA LE INCOMPATIBILITÀ PER I MEDICI SSN: LA PROPOSTA IN PARLAMENTO

da Il Giornale della Previdenza Enpam n.2 del 16 gennaio 2026 a cura di Gabriele Discepoli

Con un vistoso schieramento di big del partito, Forza Italia ha presentato un disegno di legge per

togliere le incompatibilità che attualmente limitano l'attività professionale dei medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

La proposta prevede che i medici possano svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro, attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati.

Durante la conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta la scorsa settimana, il segretario nazionale di **Anaao-Assomed**, **Pierino Di Silverio**, ha subito chiesto se **l'eventuale attività aggiuntiva da parte di dirigenti medici pubblici comporterebbe la perdita dell'indennità di esclusiva. ??????????..... MOLTA ATTENZIONE E ATTENTI ALLE PROMESSE E ASSICURAZIONI !!!!**

La risposta netta e rassicurante ("l'indennità verrebbe mantenuta") è arrivata da **Letizia Moratti**, attuale parlamentare europea, intervenuta in qualità di presidente della Consulta nazionale di Forza Italia.

La motivazione l'ha spiegata al Giornale della Previdenza Antonio Magi, segretario generale del **Sumai**: "L'attività aggiuntiva del medico resterebbe all'interno del Servizio sanitario nazionale, ecco perché non verrebbe meno l'esclusiva".

Magi, che ha contribuito a ispirare la proposta di legge, ha anche affermato che la norma rimuoverebbe le incompatibilità verso soggetti pubblici e privati, ma solo per la parte accreditata con il Ssn.

In altre parole, uno specialista ambulatoriale potrebbe fare delle ore anche presso strutture private accreditate, ma solo per prestazioni con ricetta del Servizio sanitario nazionale e non per quelle che il paziente paga di tasca sua.

"L'obiettivo è ridurre la spesa out of pocket dei cittadini – aggiunge Magi – e, nel contesto attuale in cui gli aumenti contrattuali sono quelli che sono, si consentirebbe ai medici di guadagnare qualcosa in più. Oggi invece in tanti casi, anche nelle regioni dove vengono stanziati risorse in più per la riduzione delle liste d'attesa, i medici convenzionati e dipendenti non sono in grado di offrire la loro disponibilità per via della rigidità delle regole".

La proposta, che mira dichiaratamente a "favorire l'integrazione multiprofessionale e il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera", prevede comunque che l'eventuale attività extra sia soggetta a una preventiva "comunicazione all'amministrazione o all'azienda sanitaria di appartenenza".

Il presidente dell'**Enpam Alberto Oliveti**, intervenuto dalla platea, ha citato il proverbiale gatto di Confucio: "Non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che prenda il topo. Allo stesso modo al cittadino non interessa se la prestazione del Servizio sanitario nazionale gli viene erogata da un soggetto pubblico o privato, l'importante è che il diritto alla salute venga soddisfatto".

Pareri favorevoli alla riforma delle incompatibilità sono stati espressi dal segretario della **Cimo, Guido Quici** ("Siamo da sempre contrari alla legge Bindi") e da quello della **Fimmg, Silvestro Scotti**, che ha parlato di proposta in difesa della sanità pubblica.

Anche i medici di famiglia, infatti, sarebbero coinvolti, potendo – per esempio – dare disponibilità per fare turni in ospedale al posto degli attuali "gettonisti" oppure per fare loro stessi delle ore come specialisti ambulatoriali, se in possesso di altra specializzazione, magari nelle case di comunità.

Alla conferenza stampa è intervenuto pure il segretario nazionale del sindacato **Fmt, Francesco Esposito**, che ha avanzato la richiesta di attribuire una forma giuridica alle Aggregazioni Funzionali Territoriali dei medici di medicina generale, in modo da consentire a loro stessi di prendere in gestione le case di comunità.

SEGNALE POLITICO

La conferenza stampa di presentazione è stata aperta dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri **Antonio Tajani**, il quale ha sottolineato che il senso della proposta è dare una possibilità in più ai medici, che avrebbero la libertà di lavorare di più solo se lo desiderano. Ha anche sottolineato il paradosso attuale secondo cui attualmente i medici dipendenti pubblici o convenzionati che lo desiderano possono fare attività privata, ma non possono mettersi a disposizione del pubblico.

È evidente che Forza Italia abbia voluto dare un segnale politico importante: la conferenza stampa è stata organizzata da **Paolo Barelli**, capogruppo alla Camera dei Deputati, visto che è da quel ramo del Parlamento che la proposta comincerà il suo iter. Ma già in conferenza stampa si è palesato il capogruppo al Senato **Maurizio Gasparri**, per confermare il sostegno anche all'altra camera. Significativa la presenza al tavolo del **ministro della Salute Orazio Schillaci**, secondo cui "il mondo è cambiato, sono mutate le esigenze dei cittadini e dei professionisti. Un medico giovane può voler lavorare di più".

APPROVAZIONE NON SCONTATA

Tuttavia, pur se il segnale politico è stato lanciato forte e chiaro, non è affatto detto che la norma sulla rimozione delle incompatibilità riesca a vedere la luce.

L'onorevole Barelli in apertura ha affermato candidamente che c'era stato il tentativo di inserirla come emendamento alla legge di Bilancio, cioè integrandola in un testo che sarebbe passato in fretta e comunque, grazie al voto di fiducia.

La proposta è stata quindi riformulata e inserita all'interno di un disegno di legge più ampio in materia di professioni sanitarie. Quindi, se, quando, e in che modo si arriverà concretamente a modificare il regime delle incompatibilità, al momento non è dato saperlo.

HO CHIUSO LA PARTITA IVA, CHE ADEMPIMENTI DEVO FARE? da Il Giornale della Previdenza Enpam n.2 del 16 gennaio 2026 - Lettera al Giornale, risponde la Redazione

Ho ottenuto la pensione Inps (come ex ospedaliero) e dal 2020 ricevo la pensione Enpam. A luglio 2025 ho sospeso l'attività libero professionale e a dicembre ho chiuso la partita Iva. Quali saranno, da quest'anno, i miei adempimenti economici nei confronti dell'Enpam?

R. M.

Gentile Dottore,

entro il 31 luglio 2026 dovrà dichiarare all'Enpam il reddito libero professionale che ha prodotto nel corso del 2025 fino al momento in cui ha chiuso l'attività.

Una volta pagati i contributi di Quota B, relativi al **modello D** 2026, non ci saranno altri adempimenti da fare.

Le ricordiamo che i contributi versati dopo il pensionamento le daranno diritto al supplemento di pensione, che verrà liquidato dall'Enpam in automatico.

2026 MEDICI AL LAVORO FINO A 72 ANNI

Scaduto a fine 2025 il mantenimento in servizio dei medici sino al compimento del 72esimo anno, data la carenza di personale in sanità, sarebbe previsto un emendamento governativo al decreto Milleproroghe per confermare il trattenimento in servizio su richiesta dell'interessato di dirigenti medici e sanitari dipendenti del Ssn sino al compimento del 72esimo anno di età per tutto il 2026.

Questa possibilità non viene invece estesa ai medici docenti universitari che svolgono anche attività assistenziali in medicina e chirurgia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE E ACCORDI

TRA EREDI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

In presenza di testamento che lede la legittima e di un successivo accordo di reintegrazione tra gli eredi, la dichiarazione di successione va compilata tenendo conto delle volontà del de cuius o del successivo accordo di reintegro della legittima?

P.

risponde Andrea Santoro

Ai sensi dell'[articolo 43](#) del Dlgs n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'[articolo 30](#), comma 1, lett. d), del medesimo Testo unico prevede, inoltre, che alla dichiarazione di successione sia allegata la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi.

FRANCOBOLLI ITALIA 2026 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo commemorativo di Claudio Villa, nel centenario della nascita

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il **29 gennaio 2026**, emette un francobollo *commemorativo* di *Claudio Villa*, nel centenario della nascita.

INPS - CONGEDO PARENTALE: CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ

PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 da DplMo-Novità – fonte: Inps

L'INPS, con il **messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026**, fornisce i chiarimenti circa l'elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale.

La novità riguarda esclusivamente i lavoratori/trici dipendenti.

È stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità”, raggiungibile sul sito internet dell'Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale.

Da tale data, pertanto, i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali.

Qualora tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura di domanda non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all'INPS, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.251 del 26.01.2026 (documento 023)

INAIL - ACCORDO CON IL CNEL – NELLE COMUNICAZIONI DI INFORTUNIO VA INSERITO IL CODICE ALFANUMERICO ATTRIBUITO

AI CCNL da DplMo-Novità- fonte: Inail

L'Inail, con la **circolare n. 4 del 26 gennaio 2026**, ha sottoscritto un accordo con il CNEL per

l'inserimento del codice alfanumerico unico, attribuito ai Ccnl, nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e malattia professionale.

L'Accordo di collaborazione si inserisce in un quadro più ampio di sinergie già attive tra l'Inail e il Cnel, comprendente la partecipazione dell'Istituto all'Osservatorio permanente sulle tematiche di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, istituito dal Cnel nel 2024, nonché la realizzazione di specifiche indagini e analisi statistiche sulle criticità e sulle prospettive future della prevenzione degli infortuni.

L'obiettivo comune è valorizzare le rispettive competenze e promuovere progettualità condivise nei settori considerati prioritari, anche in raccordo con i protocolli d'intesa e gli accordi interistituzionali già sottoscritti con ministeri, amministrazioni centrali, enti pubblici e parti sociali.

In tale contesto, l'Accordo ha lo scopo di sviluppare e condividere flussi informativi, funzionali al miglioramento dell'analisi statistica, qualitativa e quantitativa degli eventi lesivi connessi al lavoro.

La strutturazione dei flussi informativi collegati all'Archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro (nel seguito, Ccnl) viene riconosciuta come elemento strategico per il consolidamento delle attività di conoscenza, monitoraggio e prevenzione dei rischi lavorativi e consentirà, sulla base di quanto previsto dall'Accordo, l'invio periodico al Cnel dei flussi informativi relativi agli eventi infortunistici e tecnopatici suddivisi per categoria contrattuale.

L'Accordo ha previsto l'inserimento, nelle comunicazioni di infortunio e nelle denunce di infortunio e malattia professionale, del codice alfanumerico unico attribuito ai Ccnl.

Il suddetto codice consente l'identificazione univoca dei Ccnl depositati nell'Archivio nazionale, tenuto presso il Cnel, e permette di correlare ciascun evento lesivo alla specifica categoria contrattuale di riferimento, favorendo la costruzione di indicatori di rischio più precisi e l'adozione di una nomenclatura uniforme da parte delle diverse amministrazioni pubbliche.

In tale ottica, l'Istituto ha aggiornato i servizi *online* e gli applicativi istituzionali per adeguare la raccolta dati alla nuova codificazione, sulla base dell'elenco dei contratti trasmesso dal Cnel, elenco che verrà aggiornato periodicamente dallo stesso Consiglio.

Adempimenti dei datori di lavoro

Dal 12 gennaio 2026, i datori di lavoro e gli intermediari che compilano e trasmettono in modalità telematica la comunicazione di infortunio e le denunce di infortunio/malattia professionale devono obbligatoriamente inserire il codice alfanumerico Cnel.

A tale scopo, nei servizi *online* di Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio, Denuncia di malattia professionale e Denuncia silicosi/asbestosi è presente il nuovo campo obbligatorio denominato *CCNL – Codice CNEL*.

La compilazione del nuovo campo, che sostituisce i precedenti campi obbligatori *CCNL – Settore lavorativo CNEL* e *CCNL – Categoria CNEL*, consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio relative al Ccnl, nonché dei firmatari datoriali e sindacali sulla base dell'elenco fornito dal Cnel.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.4 del 26.01.2026 (documento 024)

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 07/12/2025, N. 31887 – MEDICI DI MEDICINA GENERALE a cura di Chiara DI Lorenzo – Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che la norma di cui all'art. 23 ACN 2005 va interpretata nel senso che il riconoscimento dell'anzianità giuridica in favore dei medici convenzionati già in servizio presso il S.S.N. passati alla specialistica ambulatoriale è inteso soltanto a stabilire un ordine di priorità nell'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato nel predetto settore ma non produce effetti ai fini del riconoscimento dell'anzianità economica di cui non si fa menzione nel predetto ACN.

PENSIONI E TFS VERSO LA CONSULTA, C&P DENUNCIA IL DOPPIO DANNO: “NON SOLO RITARDI, PESANO GLI ERRORI DI CALCOLO”

in Sanità Informazione a cura della Redazione

Il 2026 si apre con un nuovo passaggio decisivo sul fronte previdenziale del pubblico impiego. Il prossimo **10 febbraio**, la **Corte Costituzionale** tornerà a pronunciarsi sulla legittimità dei ritardi nell'erogazione del **TFS e del TFR** ai dipendenti dello Stato.

Ma, secondo il network legale **Consulcesi & Partners**, il vero problema non è solo l'attesa. Per migliaia di lavoratori pubblici è in atto un potenziale **“doppio danno”**: alla liquidazione differita e svalutata si aggiungono **errori strutturali di calcolo** che riducono anche l'importo della pensione mensile.

.....

.....

<https://www.sanitainformazione.it/pensioni-e-tfs-verso-la-consulta-cp-denuncia-il-doppio-danno-non-solo-ritardi-pesano-gli-errori-di-calcolo/>

INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI: UTILIZZO DEL CODICE STANDARDIZZATO “MACS” da DèlMo-Novità – fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 263 del 27 gennaio 2026](#), fornisce le modalità di compilazione della causale di pagamento per i versamenti contributivi da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici esclusi dai sistemi di pagamento tramite modello F24.

La causale di pagamento dei versamenti contributivi alla Gestione dipendenti pubblici effettuati tramite “mandato di tesoreria informatico” deve contenere esclusivamente il codice standardizzato “MACS”.

Il codice standardizzato “MACS” da compilare all'interno della causale di pagamento deve contenere i valori riportati nella seguente tabella, secondo le regole indicate:

campo	lunghezza	descrizione
codice provenienza	4 byte	MACS (Mandato Amministrazioni centrali dello Stato)
codice fiscale committente	11 byte	caratteri numerici della p.a. committente/datrice di lavoro (ente dichiarante o ente versante – in caso di valorizzazione delle sezioni “Ente Versante” o “Altro Ente Versante”)
codice tributo	4 byte	causale contributo
periodo di riferimento da	6 byte	mese e anno nel formato MMAAAA*
periodo di riferimento a	6 byte	000000
matricola Inps/codice Inps/filiale azienda	17 byte	per gli enti/aziende iscritti alla Gestione ex Inpdap va indicato il progressivo assegnato dall'INPS e presente nell'Anagrafe dei datori di lavoro, preceduto da un numero di zeri ('0') fino ad arrivare a 17 caratteri (es. progressivo '00001', digitare '00000000000000001', progressivo '00000', digitare '00000000000000000')

*= per i mesi da gennaio a settembre indicare 01, 02, ecc.

Rispetto all'edizione precedente, l'Alma Mater Studiorum migliora il proprio risultato: nel 2025 era collocata nella fascia 101–125, mentre nel 2026 entra per la prima volta tra le prime cento posizioni mondiali per questa area disciplinare.

Nel ranking italiano, dopo Bologna, si collocano l'Università degli Studi di Milano e l'Università Vita-Salute San Raffaele, entrambe nella fascia globale 126–150. Seguono l'Università Humanitas, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università di Padova, tutte comprese tra la 151^a e la 175^a posizione a livello mondiale. La Sapienza Università di Roma rientra nella fascia 176–200.

Complessivamente, nell'edizione 2026 sono 39 gli atenei italiani presenti nella classifica THE per gli studi in Medicina, due in più rispetto all'anno precedente. Nella fascia 201–250 figurano, tra gli altri, l'Università degli Studi di Brescia, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università di Pavia, l'Università degli Studi Roma II – Tor Vergata e l'Università di Verona. Tra la 251^a e la 300^a posizione rientrano l'Università di Catania, l'Università di Firenze, l'Università di Genova, l'Università di Pisa e l'Università di Torino.

Nella fascia 301–400 sono presenti, tra le altre, l'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, l'Università Campus Bio-Medico di Roma, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Ferrara, l'Università dell'Insubria, l'Università di Messina, l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Palermo, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università di Siena e l'Università di Trieste. Nelle fasce successive figurano l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Università di Cagliari, l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Università di Parma e l'Università degli Studi di Udine tra la 401^a e la 500^a posizione; l'Università Gabriele d'Annunzio e l'Università di Foggia tra la 501^a e la 600^a; l'Università degli Studi di Camerino nella fascia 601–800; l'Università Kore di Enna nella fascia 801–1.000.

A livello internazionale, la classifica *Medical and Health* 2026 è guidata dalla **University of Oxford**, che occupa il primo posto globale. Il dato consente di collocare il risultato italiano in un contesto competitivo dominato da grandi atenei anglosassoni, all'interno di una graduatoria che copre oltre mille istituzioni a livello mondiale.

La classifica per materia di THE valuta le università sulla base di indicatori relativi alla qualità dell'insegnamento, alla produzione scientifica, al trasferimento di conoscenze e al grado di internazionalizzazione.

PENSIONI, SALE IL COSTO DELLA RICONGIUNZIONE RATEALE PER I LIBERI PROFESSIONISTI da Pensioni Oggi – 28 gennaio 2026 a cura di Vittorio Spinelli

Aggiornate dall'Inps le tavole per la determinazione degli oneri di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/90 a carico dei liberi professionisti che chiedono il pagamento rateale.

Sale il conto per rateizzare gli oneri di **ricongiunzione** ai sensi della legge n. 45/90 per i liberi professionisti che presentano la domanda nel 2026. Lo comunica l'Inps nella **circolare n. 5/2026** in cui spiega che la variazione deriva dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2025 che ha registrato, come noto, **un aumento dell'1,4%**. L'anno scorso gli interessi di rateazione si erano attestati allo 0,8%.

Interessati alla novità sono i liberi professionisti che intendono trasferire la contribuzione in entrata o in uscita dalla cassa professionale (es. da o verso l'assicurazione generale obbligatoria, forme ad essa sostitutive od esclusive nonchè da o verso altre **casse professionali**).

.....
.....

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/pensioni-sale-il-costo-della-ricongiunzione-rateale-per-i-liberi-professionisti>

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.5 del 28.01.2026 (documento 026)

ALLEGATI A PARTE - INPS Allegato 1 Circ.5/2026 (documento 27)
ALLEGATI A PARTE - INPS Allegato 2 Circ.5/2026 (documento 28)
ALLEGATI A PARTE - INPS Allegato 3 Circ.5/2026 (documento 29)

INPS: RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI - AGGIORNAMENTO

2026 da DplMo-Notizie 19 gen.2026 - fonte: Inps

L'INPS, con la **circolare n. 5 del 28 gennaio 2026**, informa che sono state aggiornate le tabelle per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi alle domande presentate nel 2026.

Il tasso di interesse annuo composto applicato è dell'1,4%, corrispondente alla variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per il 2025.

Le tabelle aggiornate, che sostituiscono quelle della **circolare n. 24 del 28 gennaio 2025**, consentono di determinare l'importo della rata mensile costante per ammortizzare il debito da un minimo di due fino a un massimo di 120 mensilità, nonché i coefficienti per calcolare il debito residuo in caso di sospensione del versamento prima dell'estinzione completa.

La rateizzazione rappresenta un'opzione prevista dalla legge 45/1990 per agevolare i lavoratori che intendono riunire i propri contributi versati in diverse gestioni previdenziali.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.5 del 28.01.2026 (documento 026)
ALLEGATI A PARTE - INPS Allegato 1 Circ.5/2026 (documento 27)
ALLEGATI A PARTE - INPS Allegato 2 Circ.5/2026 (documento 28)
ALLEGATI A PARTE - INPS Allegato 3 Circ.5/2026 (documento 29)